



**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**  
**MUNICIPALITÀ MUNICIPALE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
**Servizio Attività Produttive**

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937370 - Fax 0565/937302 - Cod. fisc. 8200137049 1

Ordinanza n. 68 / Prot. n. 22627

Oggetto : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Individuazione aree vietate e modalità di svolgimento.

**IL COMANDANTE**

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.208 del 18/08/2016 *“Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Atto di indirizzo”* dove l'Amministrazione Comunale esprime la necessità di regolamentare l'esercizio del commercio in forma itinerante, al fine di garantire corretti equilibri della rete distributiva commerciale del Comune di Portoferraio;

**Visto** il comma 2 dell'art.30 del Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 *“Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.”* che testualmente prevede: *“L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.”*;

**Riconosciuta**, nelle more dell'adozione del piano del commercio su aree pubbliche, la necessità di un provvedimento che nel rispetto dei principi di liberalizzazione, tenga conto le esigenze di tutela del patrimonio storico e ambientale, stabilendo precise modalità di esercizio dell'attività, funzionali per il servizio alla clientela;

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n.65 del 14/08/2008;

**Visti** gli artt. 107 e 109, d. lgs 267 del 18/08/2007, T.U.E.L.;

**ORDINA**

- 1) L'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata in forma itinerante può essere svolta con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto dello stesso;
- 2) Non è consentito all'operatore itinerante di fermarsi nello stesso punto per più di un'ora; trascorso detto periodo l'operatore deve spostarsi di almeno 200 metri, fermo restando il divieto di ritornare nel medesimo punto o nella medesima area per il resto della giornata;
- 3) E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in concomitanza con lo svolgimento di mercati, settimanali o straordinari, o fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri dal mercato o fiera;
- 4) E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante:
  - a) sulle spiagge e, più in generale, su tutte le aree demaniali. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

- b) in tutte le strade, vie, piazze o aree, altrimenti denominate, del centro storico;
- c) nelle zone interdette alla circolazione dei veicoli e in tutte le aree in cui la sosta sia incompatibile con le norme del Codice della strada;
- d) lungo le strade provinciali e nelle immediate vicinanze dalle stesse;

Chiunque violi le limitazioni, divieti e le prescrizioni del presente atto è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500, ai sensi dell'art. 104, 4 c° della Legge Regionale n.28 del 7 febbraio 2005.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso:

- a) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- b) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Portoferraio, 22 Agosto 2016

 **IL COMANDANTE**  
**Rodolfo PACINI**  
